



COMUNE DI TRABIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 Reg.	Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ... <i>OMISSIS</i>PER PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO A FATTI E ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ALL'ADEMPIMENTO DEI COMPITI D'UFFICIO, IDENTIFICATO AL N.2618/12 R.G.N.R.-N.54/15 R.G.C. APP. DINIEGO.
Data 28/11/2018	<u>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</u>

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTOTTO** mese di **NOVEMBRE**
alle ore 11.00 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

Rag. Ortolano	Leonardo	SINDACO	
Dott. Infantino	Fortunato	VICE SINDACO	
Dott.ssa Milone	Anna	Assessore	
Sig. Iacuzzi	Salvatore	Assessore	
Dott. Mancuso	Francesco	Assessore	ASSENTE

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Antonino Taormina

il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Rimborso spese legali sostenute dal dipendente ...*Omissis*....per procedimento penale relativo a fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, identificato al n.2618/12 r.g.n.r.-n.54/15 r.g.c. app. Diniego.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
ED ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO:

- Che il dipendente di questa amministrazione comunale ...*Omissis*.....- Profilo professionale “**Funzionario Direttivo – Cat. “D3”**”, agli atti specificatamente identificato, è stato destinatario di un procedimento penale iscritto al n.2618/12 r.g.n.r. – n.54/15 r.g.c. app. della Corte di Appello di Palermo, per attività svolte in ambito istituzionale, per il seguente capo di accusa:
 - a) Del delitto previsto e punito dall'articolo 323 c.p..
- Che il dipendente anzi indicato, dal momento di avvio del procedimento, non ha mai comunicato nulla all'amministrazione comunale di appartenenza non richiedendo alla stessa assistenza legale ex art.28 del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali del 14 settembre 2000, e procedendo in assoluta autonomia a nominare un legale per la propria difesa.
- Che tale procedimento penale si è concluso con sentenza n.3047/2016 con la quale l'imputato è stato assolto perché *il fatto non costituisce reato*.
- Che in data 03 maggio 2018 è pervenuta richiesta di rimborso di spese legali da parte del dipendente in argomento ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L, per un importo complessivo di € 21.011,32, IVA e CPA incluse.
- Che la richiesta del dipendente anzi citato ha avviato un procedimento istruttorio molto articolato e di particolare complessità valutativa, dovendo tener conto degli interessi del richiedente da una parte e degli interessi e della tutela dell'Amministrazione Pubblica, dall'altra parte.
- Che detto procedimento istruttorio ha avuto epilogo con la deliberazione della Giunta comunale n.58 del 18 maggio 2018, con la quale si è ritenuto che, nel caso di specie, ricorreva in astratto un conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e dell'ex dipendente coinvolto nel procedimento penale e per tale effetto si avviava il procedimento di diniego del patrocinio legale richiesto, nel rispetto e con le procedure previste dalla Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. .
- Che in data 21 maggio 2018 il Responsabile dell'Area Affari Generali provvedeva ad inviare al richiedente il patrocinio legale, apposita comunicazione di avvio di procedimento di diniego, ex art.10bis,della Legge n.241/1990. Riscontrata dal dipendente il 24 maggio 2018 con apposita nota con la quale richiedeva, copia della relazione del responsabile del procedimento e copia della citata deliberazione della Giunta comunale di avvio del procedimento di diniego. Inoltre con la medesima nota, il dipendente richiedeva che il termine di dieci giorni assegnato per l presentazione di osservazioni venisse computato a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione richiesta.

- Che da quel momento inizia tutta una serie di richieste di accesso agli atti ed incontri presso l'ufficio del Segretario Generale dell'Ente dove veniva fatto rilevare al dipendente che l'Ufficio non avesse remore a considerare eventuali argomentazioni o documentazioni in merito al procedimento istruttorio instaurato.
- Che ad oggi non è pervenuta nessuna documentazione ne tantomeno note da parte del dipendente, anzi il 07 novembre 2018 il dipendente faceva pervenire all'Ente una parcella proforma rimodulata dal suo legale che riduceva l'importo richiesto di € 21.011,32 ad €16.809,06 IVA e CPA incluse.

In merito alla parcella pro forma si ritiene di dovere evidenziare ai sensi dell'art.39 L.R. 145/1980 e ss.mm. ii., l'Ente provvede nell'ipotesi dell'esistenza di tutti i presupposti di legge al rimborso della fattura quietanzata e non al pagamento diretto al legale.

PRESO ATTO:

- Che la valutazione giuridico-economica del soddisfo delle richieste di rimborso delle spese di lite sostenute da propri dipendenti è frutto di una puntuale verifica sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente in materia affinché l'Ente possa determinarsi ad assumere l'onere di assistenza legale del proprio dipendente, nonché delle disponibilità economiche necessarie subordinate all'approvazione di bilancio.
- Che la normativa di riferimento prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a suo carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
- Che le suddette norme assicurano tutela sia agli interessi del dipendente che a quelli dell'Amministrazione Pubblica, rispetto ai quali, ad ogni modo, bisogna aver particolare riguardo.
- Che risulta palese l'esclusione di un automatismo nell'assunzione delle spese processuali sostenute dei propri dipendenti da parte dell'Ente.
- Che primo presupposto è quindi la tutela dell'Ente Pubblico.
- Che nei procedimenti penali riguardanti atti o fatti direttamente connessi all'espletamento di attività istituzionali di un dipendente, non è sottovalutabile il presupposto del gradimento dell'Ente in ordine alla scelta del difensore. Sussiste pertanto la necessità che il legale che assumerà la difesa del dipendente, con relativo onere finanziario a carico dell'Ente, sia di comune gradimento, poiché l'Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle strategie e nelle decisioni inerenti il patrocinio legale.

- Che altra condizione necessaria per il riconoscimento del patrocinio legale del dipendente è l'inesistenza di conflitto d'interessi nonché la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione piena e non con formule intermedie dalle quali residui comunque spazio per l'accertamento della responsabilità amministrativa del dipendente, quali la mancanza di prove sufficienti alla condanna. Influyente è la sentenza del TAR Sicilia – Palermo sez. I del 04/04/2012 n.695, nella quale il Collegio palermitano ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal Ministero delle Finanze sull'istanza di rimborso delle spese legali sostenute da un proprio militare per il patrocinio in un giudizio penale dal quale era andato assolto, osservando, tra l'altro, il difetto dell'imprescindibile requisito della mancanza di conflitto d'interesse prescritti dalla legge, contenendo la sentenza penale di che trattasi non già la declaratoria di **assoluzione piena per non aver commesso il fatto**, ma "*perché il fatto non sussiste*", alla stregua dell'art.530 c.p.p., con ciò non escludendosi del tutto la sua responsabilità, come prescritto dalla norma ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso (conf. Consiglio di Giustizia Amministrativa – Sezione Consultiva, 4 aprile 2006, n.358). Anche la Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia – nella seduta del 18/12/2013 ha deliberato che non possono ritenersi conformi alla disciplina vigente in materia di rimborso delle spese di lite ai dipendenti coinvolti in procedimenti giurisdizionali conclusi con formule diverse dall'assoluzione con formula liberatoria, o comunque idonee ad escludere la ricorrenza di ipotesi di responsabilità per assenza di dolo o colpa grave.
- Che dall'affermazione di tali principi discendono non irrilevanti conseguenze alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità di rimborso di spese legali "*a posteriori*", come nell'ipotesi in argomento, allorchè la richiesta è stata avanzata a procedimento concluso e non dal momento della sua apertura. Incisiva in tal senso è la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Controllo per la Lombardia n.1137 del 21 dicembre 2009, secondo cui è esclusa la possibilità per l'ente di prevedere un rimborso delle spese legali a carico dello stesso Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'amministrazione di appartenenza di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale. In tal senso si è espresso anche il TAR Calabria con sentenza n.272/2016, con la quale si pone l'accento sul mancato rispetto del modello procedimentale dettato dalla norma, la quale rimette alla valutazione ex ante dell'Ente, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il proprio dipendente da un legale di comune gradimento.

Inoltre è condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali che si sia riconosciuta l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena per il pubblico dipendente. L'analisi della sentenza assolutoria, dispositivo e motivazione, è finalizzato alla verifica che sussistano o meno le condizioni previste dalla normativa per l'ammissione al rimborso, tutto ciò anche a tutela del dipendente pubblico ingiustamente accusato di presunti fatti illeciti, commessi durante l'adempimento dei propri doveri d'ufficio, il quale rischia di dover sopportare il peso economico della propria difesa in giudizio.

- Che nell'interpretazione della normativa in questione, la Giurisprudenza ha statuito che l'Ordinamento non annovera un principio generale che consenta di affermare la presenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese. L'accollo dell'onere della spesa per l'assistenza legale ai propri dipendenti non configura un atto dovuto caratterizzato da automatismo, ma una decisione dell'Ente locale basata sull'accertamento della ricorrenza dei presupposti indicati dalla legge e su rigorose valutazioni che occorre effettuare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche. Nel delineato contesto grava sull'Ente accertare la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario e i propri fini istituzionali nonché la conclusione del procedimento penale con una sentenza di assoluzione. Con riferimento ai "fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio", la Giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la ratio sottesa alla norma in parola è quella di tenere indenni i soggetti, che hanno agito in nome e per conto – oltre che nell'interesse – dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione "può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza". Non è quindi sufficiente che l'imputato sia stato prosciolto con formula liberatoria, occorre che il dipendente sia implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio;
- Che nel caso di specie l'assoluzione del dipendente con la formula "*il fatto non costituisce reato*", non rappresenta un proscioglimento pieno per l'imputato e lascia ampi margini di dubbio sull'effettiva assenza di situazioni di conflitti di interesse che impongono all'amministrazione, ai fini del rimborso delle spese legali, una valutazione della fattispecie concreta, tenendo conto anche della condotta professionale e comportamentale del dipendente. Nella citata sentenza di appello il dipendente è stato assolto dal reato di abuso d'ufficio con la formula "*il fatto non costituisce reato*", in tale ipotesi, il fatto materiale sostanzialmente esiste, solo che lo stesso non rientra esattamente nella figura astratta delineata dal legislatore, per un profilo specifico del reato e perciò non può dare luogo ad una condanna. La formula assolutoria in discorso non esclude il possibile conflitto di interesse, connesso al fatto materiale posto in essere dal dipendente, imponendo una attenta disamina della sentenza assolutoria, dispositivo e motivazione ai fini di una compiuta valutazione. In buona sostanza, si evince dalla sentenza, una condotta da parte del funzionario non conforme al principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione. Infatti il giudice di II° grado più volte sottolinea le gravi carenze del comportamento posto in essere dal dipendente che, se pur non sufficienti ad integrare la fattispecie penale, fanno emergere un comportamento "*non iure*" e dunque conflitto d'interessi fra l'Ente e il dipendente, che non consentono di imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'amministrazione di appartenenza posto che con il proprio comportamento ha violato le norme che regolamentano l'azione amministrativa consentendo l'emanazione di un atto "macroscopicamente illegittimo" al quale consegue un grave danno all'immagine dell'Ente. Infatti, l'irrelevanza penale della condotta per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo (ma non della colpa grave), lascia intravedere la sussistenza dell'ente ad una gestione conforme al principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'articolo 97 Cost. . In tali casi, quindi, la liquidazione delle spese legali non è dovuta (Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, sent. N.1908/2009).

ATTESO che alla luce delle superiori considerazioni, delle norme di riferimento, dei regolamenti vigenti nell'Ente, della Giurisprudenza riportata, nonché dei principi fondamentali in materia di gestione di risorse pubbliche, valutati gli interessi predominanti dell'Amministrazione, **non può non rilevarsi la sussistenza di un conflitto di interessi che impedisce il riconoscimento del rimborso delle spese legali in argomento.**

VISTA la L.R. 30/2000 e ss. mm.ii.

VISTO il D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

PROPONE

- Di approvare e fare proprie le argomentazioni di cui alla presente proposta.
- Di rigettare la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente Funzionario Tecnico Cat. D.3, in quanto nel caso di specie, ricorre conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e dell'ex dipendente coinvolto nel procedimento penale *n.2618/12 r.g.n.r.-n-54/15 r.g.c. app.*
- Di concludere, per l'effetto, il procedimento di diniego del patrocinio legale, nel rispetto della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..
- Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato.
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente rilevata l'urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

